



SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1014 DEL 25/08/2023

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE COMUNALE D'AREA VASTA PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE TRA I COMUNI DI ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO E PORCARI - Accordo di collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. - Approvazione ed impegno di spesa

IL DIRIGENTE
LUCA GENTILI / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| Creditore/Debitore | Importo | Codice gestionale | CIG | CUP | Capitolo | Tipo | Impegno | Scadenza Obbligazione |
|---|----------|-------------------|-----|-----|-----------------|------|---------|--------------------------|
| SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMEN TO SANT'ANNA DI PISA | 5.640,00 | U.1.03.02.16.999 | | | 01051.03.010960 | I | 4256 | 2023 |

RIMESSO IN COPIA A

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

| Denominazione | SI/NO | Importo | Denominazione | SI/NO | Importo |
|---------------------------------|-------|---------|--|-------|---------|
| Studi e incarichi di consulenza | NO | | Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi) | NO | |

| | | |
|---|----|--|
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza | NO | |
| Spese per formazione | NO | |

| | | |
|---|----|--|
| Spese per missioni | NO | |
| Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo | NO | |



SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1014 del 25/08/2023

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE COMUNALE D'AREA VASTA PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE TRA I COMUNI DI ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO E PORCARI - Accordo di collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. - Approvazione ed impegno di spesa

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D. Lgs. 155/2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Atteso che il D. Lgs. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM10, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria), pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale, pari a 40 µg/mc di aria;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM10). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi (durante la stagione autunnale/invernale) si sono verificati ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili). Detti superamenti sono stati in numero superiore al massimo consentito dal D. Lgs. 155/10, pari a n. 35 nell'anno civile;

Considerato che la Regione Toscana ha provveduto ad emanare la L.R. n. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria", in attuazione della normativa nazionale e comunitaria per il perseguimento dell'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici individuando l'assetto delle competenze degli Enti territoriali;

Considerato che il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di PM10 (50 µg/m³ da non superare più di 35

volte in un anno civile) e successivamente in data 10 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato inadempiente l'Italia in merito al superamento di tale limite relativo al materiale particolato PM10 per la zona del territorio toscano denominata "Valdarno Pisano e Piana Lucchese";

Considerato che nella zona del territorio toscano denominata "Valdarno Pisano e Piana Lucchese" permangono concentrazioni di PM10, durante il periodo autunnale ed invernale, al di sopra dei limiti stabiliti D. Lgs. 155/2010. Tali concentrazioni sono misurate alla stazione di tipo urbana-fondo della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, denominata LU-Capannori;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente "PRQA" quale atto di governo del territorio attraverso il quale perseguire il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future, mediante azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs.155/2010.

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 228 del 6/03/2023 con la quale sono state individuate le aree di superamento e tra queste l'Area di superamento "Piana lucchese". I comuni appartenenti a detta area di superamento sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Preso atto che all'interno dell'area di superamento "Piana lucchese", individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 6/03/2023, sono compresi anche i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari e che dette Amministrazioni Comunali hanno manifestato l'intenzione di voler procedere alla redazione del PAC d'Area vasta per la Piana Lucchese in forma coordinata con l'obiettivo di stabilire i principi del sistema di monitoraggio sull'efficacia dello stesso PAC e sull'attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;

Considerato che per l'area di superamento "Piana Lucchese", dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento civile, sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto. In particolare l'ultima edizione del progetto PATOS ha rilevato che la sorgente "combustione di biomasse", presso la stazione di LU-Capannori, nell'area di superamento "Piana Lucchese" contribuisce per una percentuale maggioritaria durante i giorni di superamento e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità (periodo autunnale ed invernale);

Verificato il perdurare dei superamenti nell'area "Piana Lucchese", in particolare presso la stazione di LU-Capannori, per cui si rende necessario prevedere misure idonee ad assicurare l'ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 10 novembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla Redazione del PAC d'Area vasta per la Piana Lucchese in forma coordinata tra i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari;

Dato atto che ai sensi delle Linee Guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale PAC - Allegato 6 alla DGRT n. 228/2023, il PAC non ha scadenza se non al momento della nuova identificazione delle aree di superamento che avviene di norma ogni 5 anni;

Preso atto della Deliberazione della G.C. n. 182 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto: "PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO D'AZIONE COMUNALE D'AREA VASTA PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE TRA I COMUNI DI ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO E PORCARI – Approvazione";

Considerato che il Comune di Capannori, congiuntamente ai Comuni di Altopascio, Lucca, Montecarlo e Porcari, intende avvalersi, per la redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management, in quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, oltre che di comprovata esperienza nell'ambito della pianificazione territoriale, ambientale e strategica per gli Enti Locali. Quanto sopra in esecuzione del disposto della Deliberazione della G.C. n. 182 del 28 luglio 2023;

Preso atto che l'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali

accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge. Inoltre le autorità pubbliche possono adempiere ai loro compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra gli enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

Considerato che la Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 41 e del suo Statuto emanato con D.D. n.770 del 09/12/2011 e ss.mm.ii, è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato ai sensi dell'art. 2, c. 3, dello Statuto, la Scuola Superiore Sant'Anna opera nei seguenti ambiti: formazione a livello universitario; la formazione alla ricerca in corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (Ph.D.); formazione avanzata in corsi post lauream; formazione continua; attività di ricerca; attività di terza missione consistente nella valorizzazione e nel trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Scuola Superiore Sant'Anna per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti;

Considerato che la Scuola Superiore Sant'Anna è organizzata in Istituti di Ricerca e Centri di ricerca interdisciplinari che portano avanti le attività di ricerca della Scuola;

Considerato che la Scuola Superiore Sant'Anna e specificatamente l'Istituto di Management-Area di Ricerca Management of Sustainability Laboratory (SUM Lab) svolge attività di ricerca sui temi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale ed ha una specifica esperienza nelle analisi tecniche, comprese le valutazioni d'impatto ambientale e relativi aspetti socioeconomici, temi sviluppati anche nell'ambito di numerosi progetti nazionali ed europei;

Considerato che il tema della sostenibilità ambientale e più in particolare quello della tutela e del mantenimento della qualità dell'aria è di primaria rilevanza nelle politiche ambientali strategiche degli enti locali, visto l'alto impatto che tali scelte sono in grado di avere sulla salute della cittadinanza, sulla diffusione di buone pratiche nella vita quotidiana, oltre che sugli aspetti igienico-sanitari del territorio e della sua sostenibilità ambientale, così come confermato dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore;

Ritenuto necessario, per il fine di addivenire alla redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese, procedere a stipulare un accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management, con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, in quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, oltre che di comprovata esperienza nell'ambito della pianificazione territoriale, ambientale e strategica per gli Enti Locali;

Considerato che, per la redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese, il Comune di Capannori provvederà ad erogare un contributo a favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, quale parziale co-finanziamento dei costi per le attività di ricerca e studio finalizzate alla redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese. Tale contributo è fissato in € 5.640,00;

Considerato che il contributo in precedenza indicato si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario, in esecuzione del dispo della Deliberazione della G.C. n. 182 del 28 luglio 2023, procedere ad impegnare le risorse necessarie per l'attuazione dell'accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, nella misura di € 5.640,00 al capitolo 10960 del bilancio 2023;

Preso atto dello schema di accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale nel quale sono riportati le finalità, gli obblighi reciproci ed ogni altro elemento atto a definire l'accordo di collaborazione tra le parti;

Preso atto che quanto in argomento non rientra nel campo di applicazione della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non è richiesto l'acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.);

Preso atto che, per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, è stata acquisita certificazione DURC avente esito regolare. Detta certificazione è allegata al presente atto;

Atteso che la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/12/2023;

Preso atto che quanto in argomento non si configura quale appalto e pertanto non è soggetto al disposto della Delib. ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;

Considerato che la presente determinazione dirigenziale è oggetto di pubblicazione sulla rete internet in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024" del Comune di Capannori;

Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 67/2000;

Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

Visto l'art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/00;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- di dare attuazione al disposto della Deliberazione della G.C. n. 182 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto: "PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO D'AZIONE COMUNALE D'AREA VASTA PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE TRA I COMUNI DI ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO E PORCARI – Approvazione";
- di procedere, per il fine di addivenire alla redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese, a stipulare un accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, in quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, oltre che di comprovata esperienza nell'ambito della pianificazione territoriale, ambientale e strategica per gli Enti Locali;
- di procedere, per il fine di addivenire alla redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese, ad erogare un contributo a favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, quale parziale co-finanziamento dei costi per le attività di ricerca e studio finalizzate alla redazione del PAC d'area vasta della Piana Lucchese. Tale contributo è fissato in € 5.640,00;
- di dare atto che il contributo in precedenza indicato si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii.;
- di procedere ad impegnare, in esecuzione del disposto della Deliberazione della G.C. n. 182 del 28 luglio 2023, le risorse necessarie per l'attuazione dell'accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, nella misura di € 5.640,00, al capitolo 10960 del bilancio 2023;
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con

sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale nel quale sono riportati le finalità, gli obblighi reciproci ed ogni altra elemento atto a definire l'accordo di collaborazione tra le parti;

- di dare atto che quanto in argomento non rientra nel campo di applicazione della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non è richiesto l'acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.);
- di dare atto che, per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto di Management con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, è stata acquisita certificazione DURC avente esito regolare. Detta certificazione è allegata al presente atto;
- di dare atto che la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/12/2023;
- di dare atto che quanto in argomento non si configura quale appalto e pertanto non è soggetto al disposto della Delib. ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è oggetto di pubblicazione sulla rete internet in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024" del Comune di Capannori;
- di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 67/2000;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Luca Bucci del Settore "Assetto e Gestione del Territorio" - Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;
- di dare atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/16 e all'art. 16 del D. Lgs. 36/23;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
- di dare atto che il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Patrimonio è l' Arch. Luca Gentili, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

avvisa che

avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità ed entro i termini di legge decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ovvero straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Capannori, 25/08/2023

**IL DIRIGENTE
LUCA GENTILI / ArubaPEC S.p.A.**